



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**TERZA SEZIONE PENALE**

in composizione collegiale come da verbale, in data 7 ottobre 2016 ha pronunciato e pubblicato la seguente

**SENTENZA**

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,  
dichiara:

- GIOVINE Michele, responsabile del reato continuato a lui ascritto, limitatamente alla somma complessiva di euro 14.053,05, e lo condanna alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non sussiste;
- STARA Andrea, responsabile del reato continuato a lui ascritto sub A), limitatamente alla somma di euro 19.652,43, nonchè del reato a lui ascritto sub B), limitatamente alla somma di euro 10.282,00, e, unificati i suddetti reati dal vincolo della continuazione, riconosciute le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non sussiste.
- FORMAGNANA Michele responsabile del reato continuato a lui ascritto, e - riconosciute le attenuanti generiche - lo condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione;
- MASTRULLO Angiolino responsabile del reato continuato a lui ascritto, limitatamente alla somma di euro 9398,10 e - riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis c.p. - lo condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non sussiste;
- TENTONI Alfredo Roberto responsabile dei reati a lui ascritti, limitatamente alla somma di euro 3760,00, e - valutata la continuazione, riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis c.p. - lo condanna alla pena di anni due e mesi cinque di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non sussiste;
- COSTA Rosa Anna responsabile del reato continuato a lei ascritto, limitatamente alla somma di 4917,42 euro, e - riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis - la condanna alla pena di anni due e mesi uno di reclusione, assolvendo l'imputata da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non sussiste;

- CANTORE Daniele responsabile del reato sub c), nonché del reato sub b), limitatamente alla spesa di cui al 26.2.11 (doc. n. 31, fattura n. 60290/11) e – unificati i due reati dal vincolo della continuazione, riconosciute le attenuanti ex art. 323 bis c.p. e 62 bis c.p. – lo condanna alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i restanti addebiti ricompresi nel capo b) perchè il fatto non sussiste e, con riferimento ai rimborsi spese per acquisto di materiale elettorale, perchè il fatto non costituisce reato;
- CORTOPASSI Alberto responsabile del reato continuato a lui ascritto, limitatamente alla somma di euro 2841,00, e lo condanna - riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis - alla pena di anni due e mesi uno di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non sussiste;
- NEGRO Giovanni responsabile del reato a lui ascritto al capo 27, limitatamente alla spesa di cui al 22.10.10 per euro 1250,00, e – riconosciute le attenuanti ex artt. 62 bis e 323 bis c.p. - lo condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non sussiste;
- MONTARULI Augusta responsabile del reato a lei ascritto, limitatamente alla spesa di cui al 28 aprile 2011 (doc. fisc. n. 16), riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18.11.81 n. 659, e – riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis c.p. - la condanna alla pena di mesi quattro di reclusione e duecento euro di multa, assolvendo l'imputata da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non sussiste;

Condanna tutti i predetti imputati al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 29 c.p., 32 bis e 317 bis c.p.,

dichiara NEGRO, FORMAGNANA, MASTRULLO, TENTONI, COSTA, CANTORE, CORTOPASSI interdetti dai pubblici uffici per durata pari alla pena inflitta; dichiara STARA e GIOVINE interdetti in perpetuo dai pubblici uffici; dichiara tutti i predetti imputati interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e imprese per durata pari alla pena inflitta.

Visti gli artt. 163, 175 c.p.,

ordina la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nei confronti di MONTARULI Augusta, CANTORE Daniele, NEGRO Giovanni.

Visti gli artt. 538, 539 comma 2 e 540 comma 2 c.p.p.,

dichiara GIOVINE Michele e MASTRULLO Angiolino tenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla parte civile costituita Regione Piemonte, da liquidarsi integralmente in questa sede, nella misura – per Mastrullo - di euro cinquemila e – per Giovine - di euro quindicimila. Li condanna altresì alla rifusione delle spese di assistenza, rappresentanza e giudizio in favore della parte civile regione Piemonte, che si liquidano in complessivi euro 7.156,00 oltre IVA e CPA di legge.

Respinge le domande di risarcimento del danno e di refusione delle spese processuali presentate dalla parte civile CODACONS nei confronti di tutti gli imputati.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve:

-TIRAMANI Paolo, DE MAGISTRIS Roberto, GREGORIO Federico, MOLINARI Riccardo, COTA Roberto, GIORDANO Massimo, GOFFI Alberto, VALLE Rosanna, LEARDI Lorenzo, MOTTA Massimiliano, LA ROCCA Girolamo, LUPI Sara, LUPI Maurizio e DELL'UTRI Michele da tutti i reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste;

- BURZI Angelo da tutti i reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste, salvo, per quanto attiene alla spesa di cui al 19 luglio 2012 (documento fiscale n. 365) di cui al capo 50 e alle spese indicate nel capo 32, perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 263 c.p.p.,

ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto Regione Piemonte delle telecamere oggetto del provvedimento di sequestro del Tribunale, sez. III penale, emesso e letto in udienza in data 14.4.2015, ordinando l'allegazione agli atti della copia forense delle evidenze informatiche contenute all'interno delle suddette telecamere e della relativa documentazione prodotta dal P.M.;

ordina altresì l'allegazione agli atti di tutta la documentazione acquisita con riferimento a tutti gli imputati, nonché di quella successivamente sequestrata con i verbali della GdF delegata del 19.4.2013 a carico di CAROSSA Mario, con i verbali GdF 11.12.2012 rispettivamente a carico di STARA, GIOVINE Michele e GIOVINE Sabrina e del 19.4.2013 a carico di FORMAGNANA.

Visto l'art. 331 c.p.p.,

ordina la trasmissione degli atti al P.M. in sede per eventualmente procedere nei confronti di GIOVINE Sabrina e RADESCHI Giacoma, DATTRINO Fortunata e BLATTO Patrizia per il reato di falsa testimonianza o altra fattispecie ravvisabile.

Visto l'art. 544 c.p.p.,

indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

IL PRESIDENTE  
Silvia Bersano Begey

